



Finanziaria 2008

I provvedimenti in materia di politiche giovanili





Art. 2

(comma 3 lett. d)

(Riduzione della pressione fiscale – Detrazioni per i giovani)

3. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

“1-*ter*. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-*bis* lettera a) alle condizioni ivi previste.

1-*quater*. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-*quinquies*. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-*sexies*. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.”.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007

Disegno di Legge Finanziaria 2008

Art. 5
Comma 36

(disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario- Studenti fuori sede)

Alla lettera i-*sexies*), del comma 1, dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “e successive modificazioni”, sono aggiunte le seguenti: “i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,”

La norma è quindi così riscritta :

“Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

omissis

i *sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, “i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza , distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa , per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro

Disegno di Legge Finanziaria 2008



Art. 70

(Misure per sostenere i giovani laureati)

1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:
 - a) un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del Lavoro d'intesa con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati al punto 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge



Art. 73

(Agenzia nazionale per i giovani)

1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia.
2. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 92 della presente legge, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Disegno di Legge Finanziaria 2008



Art. 92

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “**di particolare e comprovata specializzazione universitaria**”. *

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“Articolo 36

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

omissis

** la norma è dunque così riscritta*

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria , determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione



Disegno di Legge Finanziaria 2008